



*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

2023/0085(COD)

11.10.2023

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite
(direttiva sulle asserzioni ambientali)
(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatori: Cyrus Engerer, Andrus Ansip

(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	33
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	35

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)

(COM(2023)0166 – C9-0116/2023 – 2023/0085(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0166),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0116/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 58 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0000/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Prove scientifiche ampiamente riconosciute indicano che la valutazione di un'asserzione dovrebbe basarsi su metodologie, approcci o studi sviluppati in linea con le migliori pratiche in termini di trasparenza e sottoposti a revisione indipendente inter pares da parte della comunità scientifica, pubblicati in riviste scientifiche e, se disponibili, dovrebbe tenere conto delle norme internazionali esistenti pertinenti all'asserzione presentata, quali le norme ISO o CEN/CENELEC.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. **Di conseguenza** alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. **Per garantire che i professionisti rispettino tali norme e per assicurare una**

adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

maggiore armonizzazione dei metodi utilizzati per corroborare le asserzioni ambientali, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione della nuova categoria d'impatto ambientale in questione. Ad esempio nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva e il benessere degli animali, prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Nei casi in cui un marchio ambientale comporti una comunicazione

Emendamento

(40) Nei casi in cui un marchio ambientale comporti una comunicazione

commerciale al consumatore che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti privi di marchio, tale marchio ambientale costituisce un'asserzione ambientale esplicita. Il suo contenuto è pertanto soggetto alle prescrizioni sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite.

commerciale al consumatore che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti privi di marchio, tale marchio ambientale costituisce un'asserzione ambientale esplicita. Il suo contenuto è pertanto soggetto alle prescrizioni sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite. ***L'operatore economico responsabile del sistema di etichettatura ambientale dovrebbe essere responsabile della richiesta di verifica dei requisiti in materia di governance, attestazione e comunicazione.***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(40 bis) Nei casi in cui un professionista o un prodotto di un professionista ottenga un marchio ambientale mediante un sistema di etichettatura ambientale verificato e certificato, il professionista può utilizzare il marchio ambientale verificato nelle comunicazioni commerciali sulla base del certificato di conformità ottenuto dal sistema di certificazione. Il professionista può anche formulare asserzioni ambientali basate sugli aspetti, gli impatti e le prestazioni ambientali dei prodotti certificati dal marchio verificato senza dover richiedere ulteriori verifiche. In tal caso, le informazioni esposte dovrebbero essere quelle del sistema di etichettatura ambientale, compreso il certificato di conformità.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(47 bis) *La revisione periodica dei sistemi di etichettatura ambientale è di fondamentale importanza per garantirne il costante miglioramento. In linea con il suo obiettivo di aumentare il livello di protezione dell'ambiente e contribuire ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione, la presente direttiva provvede affinché la verifica e la certificazione dell'attestazione e della comunicazione dei sistemi di etichettatura ambientale ne garantiscano il costante miglioramento.*

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53) Al fine di garantire condizioni uniformi per le disposizioni sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale e agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare una forma comune dei certificati di conformità e gli strumenti tecnici per il loro rilascio. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e

(53) Al fine di garantire condizioni uniformi per le disposizioni sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale e agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare una forma comune dei certificati di conformità e gli strumenti tecnici per il loro rilascio. ***Tale forma comune dovrebbe evitare la necessità di traduzioni dei certificati di conformità in altre lingue ufficiali delle istituzioni***

del Consiglio⁸⁶.

dell'Unione, ad esempio utilizzando sezioni numerate standard, facilitando in tal modo il riconoscimento dei certificati di conformità da parte delle autorità competenti in tutta l'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸⁶.

⁸⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁸⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività.

Emendamento

(54) Le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri *e la Commissione, nei rispettivi settori di competenza*, dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, nonché garantire formazione mirata e specializzata e prestare assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI che desiderano formulare asserzioni ambientali

Gli Stati membri dovrebbero *agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.*

esplicitate sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri dovrebbero *sviluppare uno strumento che faciliti l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. Tale strumento dovrebbe, ad esempio, calcolare l'impronta ambientale di un prodotto.*

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 67

Testo della Commissione

(67) Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporre il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, *che estendano il divieto di formulare asserzioni ambientali ai prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società*, o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

Emendamento

(67) Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporre il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per quanto riguarda gli aspetti ambientali o gli impatti ambientali.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti o professionisti nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.
Non si applica alle asserzioni ambientali formulate nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese.

Or. en

Emendamento 10

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale né alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o attestate a norma di:

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica ai sistemi di etichettatura ambientale né alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o attestate ***e verificate*** a norma di:

Or. en

Emendamento 11

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

o bis) regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda **esclusivamente** o **prevalentemente** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Emendamento

(8) "marchio ambientale": il marchio ambientale che riguarda **uno** o **più** aspetti ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione

(12) "catena del valore": tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita di un prodotto o dell'attività di un professionista, **compresa** la rifabbricazione;

Emendamento

(12) "catena del valore": tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita di un prodotto o dell'attività di un professionista, **compresi** la rifabbricazione **e il riciclaggio**;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione

(14) "informazioni primarie": i dati misurati o le informazioni raccolte direttamente dal professionista in una o più strutture **representative** delle sue attività;

Emendamento

(14) "informazioni primarie": i dati misurati o le informazioni raccolte direttamente dal professionista in una o più strutture **che sono direttamente associati alle asserzioni ambientali derivanti** delle sue attività;

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione

(15) "informazioni secondarie": le informazioni basate su fonti diverse da quelle delle informazioni primarie, compresi gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti;

Emendamento

(15) "informazioni secondarie": le informazioni basate su fonti diverse da quelle delle informazioni primarie, compresi gli studi compilativi ***soggetti a valutazione inter pares***, gli studi tecnici e i brevetti;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) "sistema di etichettatura ambientale": un sistema di certificazione che attesta che un prodotto, un processo o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 7

Testo della Commissione

– valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno

Emendamento

– valuta se il miglioramento in termini di impatti ambientali, aspetti ambientali o prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione comporti un danno per gli

significativo per gli impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

impatti ambientali sui cambiamenti climatici, sul consumo di risorse e sulla circolarità, sull'uso sostenibile e sulla protezione delle risorse idriche e marine, sull'inquinamento, sulla biodiversità, sul benessere degli animali e sugli ecosistemi;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – trattino 10

Testo della Commissione

– qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie **pertinenti** per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Emendamento

– qualora non siano disponibili informazioni primarie, include **a integrazione** le informazioni secondarie per gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze **creino ostacoli al** funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per attestazioni specifiche è causa di grande

Emendamento

4. Qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali **esplicite** di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per attestazioni specifiche e tali differenze **si ripercuotano negativamente sul** funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per

confusione per i consumatori, la Commissione **può adottare** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

attestazioni specifiche è causa di grande confusione per i consumatori, la Commissione **adotta** atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entro ... [3 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione individua le asserzioni ambientali esplicite più comuni formulate sul mercato dell'Unione e pubblica un elenco delle asserzioni che la Commissione intende integrare mediante l'atto delegato di cui al paragrafo 4. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

1. Gli Stati membri provvedono affinché un professionista, ***compresi i mercati online***, sia tenuto a comunicare un'asserzione ambientale esplicita conformemente al presente articolo.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un **prodotto o di un** professionista, l'asserzione ambientale esplicita include un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo.

Emendamento

4. Qualora riguardi le prestazioni ambientali future di un professionista, l'asserzione ambientale esplicita include un impegno ad apportare miglioramenti alle operazioni e alle catene del valore entro un certo periodo di tempo, **comprensivo di un piano attuativo che includa obiettivi intermedi concreti e verificabili, un piano di monitoraggio e un piano di informazione.**

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Sono vietate le asserzioni ambientali esplicitate per i prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele che soddisfano i criteri per essere classificati come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR), interferenti endocrini per la salute umana o l'ambiente, aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche ("PBT"), molto persistenti e molto bioaccumulabili ("vPvB"), persistenti, mobili e tossiche ("PMT") o molto persistenti e molto mobili ("vPvM") a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, così come per i beni contenenti sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tranne quando il loro uso è considerato essenziale per la società.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione

– gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943¹¹²;

¹¹² Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Emendamento

– gli studi, **compresa la valutazione di cui all'articolo 3**, o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare gli impatti ambientali, gli aspetti ambientali o le prestazioni ambientali oggetto dell'asserzione, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943¹¹²;

¹¹² Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***una descrizione del tipo di sistema di monitoraggio e valutazione di cui dispone il sistema di etichettatura ambientale per garantire lo svolgimento di valutazioni periodiche delle prestazioni e degli impatti.***

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

- 1. Con "sistema di etichettatura ambientale" si intende un sistema di certificazione che attesta che un prodotto, un processo o un professionista soddisfa i requisiti per l'assegnazione di un marchio ambientale.***

soppresso

Or. en

Motivazione

Inserito sotto l'articolo 2 "Definizioni".

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

- le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne

- le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate da esperti in grado di garantirne

la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione **a un gruppo eterogeneo di** portatori di interessi che le **ha** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

la solidità scientifica e sono state presentate per consultazione **ai portatori di interessi che applicano il sistema di etichettatura o ne sono interessati o ai rappresentanti dei** portatori di interessi che le **hanno** riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – trattino 6

Testo della Commissione

– il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza persistente e flagrante delle prescrizioni del sistema.

Emendamento

– il sistema di etichettatura ambientale stabilisce procedure **trasparenti** per affrontare i casi di non conformità e prevede la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza persistente e flagrante delle prescrizioni del sistema.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– **il sistema di etichettatura ambientale riesamina periodicamente i suoi obiettivi, le sue strategie e le prestazioni dei suoi strumenti e sistemi, sulla base delle migliori pratiche, dei dati scientifici e delle evidenze più recenti.**

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Dal [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] le autorità pubbliche degli Stati membri non possono più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale. Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

A decorrere dalla data di cui al primo comma, possono essere istituiti solo sistemi di etichettatura ambientale a norma del diritto dell'Unione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: inserire la

data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

data di recepimento della presente direttiva] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, compresa in particolare l'ampiezza della copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore e della loro capacità di favorire la transizione verde delle PMI, rispetto ai sistemi esistenti dell'Unione, nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. ***I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da operatori privati possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– ***una descrizione dettagliata del modo in cui sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla presente direttiva;***

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I documenti di cui al primo comma sono presentati alla Commissione nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 4 o alle autorità

I documenti di cui al primo comma sono ***resi pubblici e*** presentati alla Commissione nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 4 o

degli Stati membri nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 5, unitamente al certificato di conformità per i sistemi di etichettatura ambientale redatto a norma dell'articolo 10.

alle autorità degli Stati membri nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 5, unitamente al certificato di conformità per i sistemi di etichettatura ambientale redatto a norma dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei **marchi ambientali ufficialmente riconosciuti** che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.

Emendamento

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei **sistemi di etichettatura ambientale che soddisfano la presente direttiva e** che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione dopo il [OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva] a norma dei paragrafi 4 e 5.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione per:

Emendamento

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, **entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]** la Commissione adotta atti di esecuzione per:

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7.

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare l'attestazione e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli da 3 a 7. ***La Commissione verifica tali procedure per garantire l'armonizzazione nel mercato dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale alle prescrizioni dell'articolo 8.

Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale alle prescrizioni dell'articolo 8. ***La Commissione verifica tali procedure per garantire l'armonizzazione nel mercato dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nello stabilire le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché i costi della verifica e della certificazione siano proporzionati

alla complessità dell'attestazione dell'asserzione e alle dimensioni e al fatturato dei professionisti che richiedono la verifica e la certificazione, con particolare riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Le prescrizioni relative alla verifica non si applicano ai professionisti che esibiscono un marchio ambientale verificato in conformità del presente articolo e che formulano asserzioni ambientali riguardanti aspetti ambientali, impatti ambientali e prestazioni ambientali certificati da tale marchio.

Le informazioni richieste a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, sono quelle del sistema di etichettatura ambientale.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista.

4. La verifica è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale sia resa pubblica o il marchio ambientale sia esibito da un professionista. ***I verificatori forniscono al professionista una stima***

della durata della procedura di verifica alla data in cui viene presentata loro la richiesta di verifica e certificazione.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Emendamento

9. ***Entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva],*** la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo 5 e gli strumenti tecnici per rilasciarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Gli Stati membri possono dare priorità alla verifica delle asserzioni ambientali esistenti formulate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. Gli Stati membri possono introdurre un periodo transitorio durante il quale le asserzioni ambientali esistenti sottoposte a verifica possono ancora essere utilizzate.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) il verificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di verifica;

Emendamento

e) il verificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di verifica, ***che sia in possesso delle opportune conoscenze sulle valutazioni del ciclo di vita;***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano misure adeguate per assistere le piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno orientamenti, ***o meccanismi analoghi, per sensibilizzare in merito alle modalità*** per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure ***possono anche prevedere:***

Emendamento

Gli Stati membri, ***in collaborazione con la Commissione,*** adottano misure adeguate per assistere ***le microimprese e*** le piccole e medie imprese nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno orientamenti ***che includano procedure ed esempi specifici*** per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite. ***La Commissione provvede affinché gli orientamenti siano elaborati a livello dell'Unione.*** Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, le misure ***prevedono uno o più degli elementi seguenti:***

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 12 – lettera d

Testo della Commissione

d) assistenza tecnica e organizzativa.

Emendamento

d) assistenza tecnica e organizzativa
su misura.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel contesto dei programmi dell'Unione di cui possono beneficiare le microimprese e le piccole e medie imprese, la Commissione prende in considerazione e promuove le iniziative che possono favorire la conformità delle microimprese e delle piccole e medie imprese alle prescrizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I poteri conferiti alle autorità competenti a norma del paragrafo 1 comprendono *almeno* quanto segue:

Emendamento

2. I poteri conferiti alle autorità competenti a norma del paragrafo 1 comprendono quanto segue:

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse **legittimo** ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

Emendamento

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse **sufficiente** ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Forum consultivo

La Commissione provvede affinché, nello svolgimento delle sue attività, sia rispettata una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate coinvolte nell'elaborazione del diritto derivato concernente le asserzioni ambientali esplicite, come l'industria, tra cui PMI e artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla preparazione degli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) una **panoramica** delle tipologie di asserzioni ambientali esplicite e di sistemi di etichettatura ambientale che sono stati oggetto di reclami motivati a norma dell'articolo 16;

Emendamento

a) una **descrizione** delle tipologie di asserzioni ambientali esplicite e di sistemi di etichettatura ambientale che sono stati oggetto di reclami motivati a norma dell'articolo 16;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) una **panoramica** delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale per i quali le autorità competenti hanno chiesto al professionista di adottare misure correttive, a norma dell'articolo 15, o hanno irrogato sanzioni, a norma dell'articolo 17.

Emendamento

b) una **descrizione** delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale per i quali le autorità competenti hanno chiesto al professionista di adottare misure correttive, a norma dell'articolo 15, o hanno irrogato sanzioni, a norma dell'articolo 17.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le autorità nazionali competenti collaborano attivamente e si scambiano regolarmente le migliori pratiche per quanto riguarda l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) rafforzare ulteriormente la tutela dei consumatori e il funzionamento del mercato interno valutando la possibilità di estendere alle microimprese le prescrizioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali per i prodotti contenenti sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso sia considerato essenziale per la società in linea con criteri che saranno elaborati dalla Commissione;

soppresso

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, e al fine di garantire parità di condizioni tra i professionisti, la Commissione effettua una valutazione d'impatto sulle misure istituite per le microimprese a norma degli articoli 4, 5, 10 e 12 e considera la possibilità di sottoporle a riesame dopo l'attuazione della presente direttiva.

Or. en

MOTIVAZIONE

Nel marzo 2023 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali per garantire che i consumatori ricevano informazioni ambientali affidabili, comparabili e verificabili sui prodotti. Da uno studio¹ condotto dalla Commissione europea nel 2020 è emerso che oltre la metà delle asserzioni ambientali utilizzate nel mercato interno fornisce informazioni vaghe, ingannevoli o infondate, e che il 40 % delle asserzioni non sono attestate. Il proliferare di asserzioni caratterizzate da un livello variabile di trasparenza e credibilità ha compromesso la fiducia dei consumatori europei, creando una situazione a cui occorre porre rimedio. I correlatori accolgono pertanto con favore lo spirito e gli obiettivi generali della proposta, che mira a definire criteri comuni contro il greenwashing e le asserzioni ambientali ingannevoli e a rafforzare la competitività delle imprese che si adoperano per aumentare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività. Tale armonizzazione rafforzerà il mercato interno relativo a prodotti più sostenibili, a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese.

I correlatori propongono varie misure per rafforzare la proposta della Commissione. La priorità dei correlatori è garantire che le misure e i meccanismi proposti dalla Commissione in relazione alla comunicazione, all'attestazione e alla verifica delle asserzioni ambientali esplicite siano solidi e adeguati alle esigenze future e offrano opportune garanzie ai consumatori come pure la necessaria prevedibilità per le imprese che operano sul mercato interno. Nel contempo è importante che la proposta includa misure che aiutino le PMI a rispettare le nuove prescrizioni nel formulare asserzioni ambientali volontarie.

Per garantire che i sistemi esistenti siano solidi e adeguati alle esigenze future, i correlatori propongono misure che assicurino la revisione periodica dei sistemi di etichettatura ambientale per consentirne il continuo miglioramento. I correlatori includono altresì misure volte a garantire che la valutazione dell'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite si basi su informazioni affidabili e che le informazioni secondarie possano essere utilizzate solo a integrazione delle informazioni primarie. I correlatori intendono inoltre garantire che le asserzioni ambientali esplicite relative alle prestazioni future di un professionista siano sostenute da ulteriori misure in materia di attuazione al fine di proteggere i consumatori dalle asserzioni infondate e di assicurare che essi dispongano di informazioni adeguate per decidere se fidarsi o meno di tale asserzione.

Per quanto riguarda il diritto derivato relativo all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, i correlatori propongono misure atte ad assicurare una partecipazione equilibrata delle parti interessate alla preparazione degli atti delegati. Per garantire misure solide, in grado di combattere il greenwashing e assicurare un'adeguata tutela dei consumatori, i correlatori hanno fatto in modo che la direttiva contempli tutte le forme di asserzioni ambientali (compresi i marchi di sostenibilità) che riguardano aspetti ambientali.

Al fine di garantire la necessaria prevedibilità per i professionisti e i verificatori, i correlatori chiariscono quali tipi di prove scientifiche possono essere utilizzati per la valutazione volta ad

¹ "Environmental claims in the EU: Inventory and reliability assessment Final report" (Asserzioni ambientali nell'UE: inventario e valutazione dell'affidabilità. Relazione finale), Commissione europea, 2020. Disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/2020_Greenclaims_inventory.zi

attestare le asserzioni ambientali precisando che cosa si intende per prove scientifiche ampiamente riconosciute. Forniscono inoltre ulteriori chiarimenti in merito ai sistemi di etichettatura ambientale esistenti istituiti da operatori privati, stabilendo che è possibile continuare a utilizzarli sul mercato dell'Unione a condizione che rispettino le prescrizioni della direttiva.

Alla luce della necessità di un quadro aperto alle innovazioni future, i correlatori eliminano il divieto proposto in relazione ai nuovi sistemi di etichettatura ambientale che potrebbero essere istituiti dagli Stati membri o dalle loro regioni.

I correlatori introducono inoltre misure volte a rafforzare gli obblighi di trasparenza onde garantire che i consumatori abbiano un migliore accesso alle informazioni utilizzate per attestare le asserzioni ambientali esplicite. Al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente, i correlatori introducono il divieto di formulare asserzioni ambientali esplicite in relazione ai prodotti contenenti determinate sostanze pericolose, tranne nei casi in cui il loro uso è considerato essenziale per la società.

I correlatori riconoscono l'accordo politico raggiunto con il Consiglio dell'Unione europea per quanto concerne la nuova direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e la direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Alla luce delle interconnessioni esistenti tra i suddetti fascicoli e la direttiva sulle asserzioni ambientali per quanto riguarda le asserzioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, i correlatori hanno stabilito, in consultazione con i servizi competenti della Commissione, che occorre più tempo per trovare una posizione comune. Pertanto tale aspetto sarà affrontato in una fase successiva.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità o persone
Organics Europe
Rainforest Alliance
Confederation of European Paper Industries (CEPI)
European Brands Association
Roundtable on Responsible Soy Association
APPLIA
Carbon Gap
Independent Retail Europe
Cosmetics Europe
German Food Retail Association
REWE Group
Plastics Recyclers Europe
Lubrizol
Mars
European Chemical Industry Council
ISEAL
Siemens
HOTREC
Food Drink Europe
World Travel and Tourism Council
EASA
Policy Hub
BEUC